SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 luglio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 19 luglio 1988, n. 278.

Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea, allo scopo di realizzare il riposo biologico e l'adattamento della capacità di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilità delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con reti a strascico o con reti volanti sono obbligate a sospendere l'attività di pesca in periodi stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile di cui all'articolo 4.

2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere per gli anni 1988-1989-1990 alle imprese di pesca un premio il cui ammontare è quello fissato dal regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, per le navi con i requisiti previsti nel regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire, nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea.

3. Per le navi che non rientrano tra quelle previste dal suddetto regolamento n. 4028, l'ammontare del contributo è stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile nei seguenti limiti massimi:

a) Navi inferiori a 18 metri:

Stazza (tonnellate stazza lorda)	Navi aventi meno di 10 anni (lire giornaliere)	Navi aventi più di 10 anni (lire giornaliere)
—	—	—
Fino a meno di 20 . .	135.000	110.000
Da 20 a meno di 50 .	244.000	200.000
Da 50 a meno di 70 .	310.000	232.000

4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi abilitate alla pesca oltre gli stretti.

Art. 2.

1. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, per gli anni 1988-1989-1990, un premio alle imprese di pesca che ritirano definitivamente le loro navi dall'attività.

2. L'ammontare del premio per il ritiro definitivo è determinato sulla base della tabella allegato V al regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea, commisurando il premio in lire italiane al cambio ECU/lire nella misura determinata annualmente dalla Comunità economica europea.

3. Il premio per il ritiro definitivo è concesso secondo i criteri di cui al comma 2 anche alle navi aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 12 metri.

04. Le navi beneficiarie del premio di ritiro definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo, oltre gli stretti e nelle acque comunitarie, né possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

Art. 3.

1. Durante il periodo di fermo temporaneo ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta un'indennità giornaliera nella misura di L. 25.000, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennità giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio formano un unico ricavo lordo che è ripartito, tolte le eventuali spese, secondo il contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti durante il periodo di fermo. In ogni caso l'armatore è tenuto a corrispondere ai pescatori componenti l'equipaggio i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali.

3. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. In base ai criteri ed alle modalità contenute nel decreto del Ministro della marina mercantile previsto nel successivo articolo 4, i pagamenti riguardanti la corresponsione del premio di fermo temporaneo, l'indennità giornaliera ai componenti degli equipaggi ed il rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione della presente legge, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunità economica europea.

2. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:

a) l'ammontare del premio di fermo temporaneo;

b) i periodi dell'anno nei quali deve essere effettuato il fermo temporaneo. A tal fine il Ministro della marina mercantile acquisisce anche il parere del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

c) le modalità tecniche per il controllo del fermo temporaneo e di quello definitivo delle navi;

d) le modalità tecniche per l'erogazione dei premi e dell'indennità giornaliera.

Art. 5.

1. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ferma restando la dotazione organica complessiva, determina la consistenza di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti e degli addetti agli uffici stessi, con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. In relazione a future esigenze, coerenti con gli obiettivi e finalità del piano triennale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'Istituto può, inoltre, adeguare la dotazione organica complessiva con propria delibera da adottare ai sensi degli articoli 25 e 29 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 6.

1. All'onere di spettanza nazionale derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede, quanto a lire 20 miliardi annui, con prelevamento dal conto corrente infruttifero di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, denominato «Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del trattato di Roma»; quanto a lire 20 miliardi annui, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 33, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988); quanto a lire 10 miliardi annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Industria cantieristica e armatoriale (direttiva CEE n. 87/167)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 41/1982 reca il «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

— Il regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura, è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 376 del 31 dicembre 1986.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 56 del regio decreto n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), è il seguente:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità di servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi ed indennità agli ufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto cavalli stalloni ed altre spese di funzionamento dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa, non possono superare, singolarmente, il limite di lire 50 milioni salvo i maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 41/1982 è il seguente:

«Art. 3 *(Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare).* — Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente articolo 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in «Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare»; a tal fine la Commissione è integrata da:

a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 781;

d) un rappresentante delle industrie conserviere;

e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo articolo 6.

Il presidente del Comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

Il Comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.

Il regolamento interno del Comitato è approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 41/1982 è il seguente:

«Art. 8 *(Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima).* — In attesa della riforma della organizzazione nazionale della ricerca scientifica e del riordinamento degli enti pubblici di ricerca, è istituito, sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria VI «Enti scientifici di ricerca e sperimentazione» della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'Istituto provvede all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico nonché dei servizi tecnici riguardanti:

a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;

b) la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;

c) lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;

d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze istituzionali;

e) la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonché dei giovani laureati e diplomati in discipline inerenti all'attività istituzionale, mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale.

Nell'ambito dei propri fini istituzionali l'Istituto svolge altresì gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengano conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

L'Istituto comunica, ai fini di coordinamento, i propri programmi di ricerca al Ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica ed al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Organi di amministrazione dell'Istituto sono:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il collegio dei revisori dei conti.

Il presidente e nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, con la procedura prevista dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed è scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche.

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Istituto, ne assume le funzioni vicarie;

b) da due funzionari della Direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;

c) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un rappresentante del CNR;

e) da tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

f) da un rappresentante dei datori di lavoro della pesca designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca.

Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto.

Il collegio dei revisori dei conti è composto:

1) da un rappresentante del Ministro del tesoro che lo presiede;

2) da un rappresentante del Ministro della marina mercantile;

3) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.

Il personale dell'Istituto è composto come segue:

a) il direttore dell'Istituto;

b) 10 ricercatori in possesso della laurea in scienze naturali od in scienze biologiche;

c) 5 ricercatori laureati in matematica od in informatica;

d) 3 ricercatori laureati in chimica;

e) 2 ricercatori laureati in fisica;

f) 2 ricercatori laureati in ingegneria elettronica;

g) 3 ricercatori medici veterinari specializzati in ittiopatologia;

h) 2 ricercatori laureati in ingegneria navale;

i) 2 laureati in scienze economiche e commerciali;

l) 2 laureati in scienze giuridiche;

m) 10 diplomati degli studi nautici;

n) 10 impiegati in possesso della licenza media.

Si applicano all'Istituto per quanto riguarda l'ordinamento, il reclutamento e la disciplina del personale le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Con decreto del Ministro della marina mercantile sono definite entro sei mesi le norme di organizzazione dell'Istituto».

— Il testo degli articoli 25 e 29 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), è il seguente:

«Art. 25 *(Adeguamento dei regolamenti organici degli enti)*. — Ciascun ente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dovrà provvedere con apposita delibera ad ordinare i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento organico del personale, in conformità della presente legge, entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 28, ultimo comma.

Tale delibera, soggetta ad approvazione secondo i criteri del successivo articolo 29, dovrà definire, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze di ciascun ente, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio, il numero dei dirigenti e degli addetti all'ufficio stesso.

Scaduto infruttuosamente il termine di cui al primo comma, ai relativi adempimenti provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro vigilante e con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria».

«Art. 29 *(Controllo sulle delibere degli enti)*. — Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.

Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

Le delibere deventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.

Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento».

— Per l'argomento della legge n. 41/1982 vedi note all'art. 1.

— La legge n. 979/1982 reca: «Disposizioni sulla difesa del mare».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2513):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (PRANDINI) il 24 marzo 1988.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 1° giugno 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla IX commissione l'8, 9 e 15 giugno 1988 e approvato il 16 giugno, in un testo unificato su atti n. 272 (LUCCHESI ed altri) e n. 273 (LUCCHESI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1161):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 29 giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 7 luglio 1988.

88G0346

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 giugno 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 30 dicembre 1987 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Monti Lucretili.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, rettificato dal successivo decreto ministeriale 15 ottobre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1985;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1988;

Considerato che nel sopracitato decreto ministeriale 30 dicembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1988, per mero errore materiale è stato scritto nell'intitolazione: «nei comuni di Orvinio, Pozzaglia Sabino, Poggio Moiano, Monte Leone Sabino e Scandriglia invece di Marcellina, Palombara Sabina, Monte Flavio, Montorio Romano, Licenza, Percile, Vallinfreda, Riofreddo, Arsoli, Roviano, Cineto Romano, Mandela, Rocca di Giovane, Vicovaro, San Polo dei Cavalieri, Moricone e Tivoli» e nella parte del dispositivo, a pagina 6, seconda colonna, rigo 44 è stato scritto per mero errore materiale: «a pag. 34, prima colonna, rigo 16» invece di «a pag. 53, prima colonna, rigo 41»;

Decreta:

1) Nel sopracitato decreto ministeriale 30 dicembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1988, relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Monti Lucretili nella parte dell'intitolazione alle parole: «nei comuni di Orvinio, Pozzaglia Sabino, Poggio Moiano, Monte Leone Sabino e Scandriglia» sono sostituite le parole: «nei comuni di Marcellina, Palombara Sabina, Monte Flavio, Montorio Romano, Licenza, Percile, Vallinfreda, Riofreddo, Arsoli, Roviano, Cineto Romano, Mandela, Rocca di Giovane, Vicovaro, San Polo dei Cavalieri, Moricone e Tivoli»; e nella parte del dispositivo, a pagina 6, seconda colonna, rigo 44, alle parole: «a pagina 34, prima colonna, rigo 16» sono sostituite le parole: «a pagina 53, prima colonna, rigo 41».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative planimetrie da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti

Roma, addì 21 giugno 1988

Il Ministro BONO PARRINO

88A3020

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 maggio 1988, n. 279.

Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;

Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto;

Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;

Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282, che, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045/1939, art. 88;

Visto l'art. 21 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986 che reca aggiornamenti e modifiche alle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi;

Considerata la necessità di aggiornare parzialmente le tabelle allegate al citato decreto ministeriale del 24 dicembre 1986 e di meglio individuare sia i materiali che devono essere contenuti nelle cassette di pronto soccorso previste dal menzionato regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto che l'ambito di applicabilità delle disposizioni del presente decreto alle unità addette alla pesca costiera ravvicinata ed alla navigazione da diporto;

Decreta:

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto dovranno avere in dotazione i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nell'elenco allegato che fa parte integrante del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 maggio 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ISTRUZIONI

1 - TABELLE

Tabella «A»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione nazionale litoranea, così come definita nella tabella «*A*», al punto 52 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;

navigazione nazionale ed internazionale costiera così come definita nella predetta tabella «*A*» del regolamento di sicurezza, ai punti 51 e 49;

pesca costiera ravvicinata, così come definita nel paragrafo 9, comma terzo, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, aventi stazza lorda superiore alle 10 tonnellate;

navigazione da diporto «senza alcun limite», effettuata da imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, con equipaggio formato, anche in parte, da personale marittimo arruolato.

Tabella «B»: Quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione nazionale, così come definita nella citata tabella «*A*» del regolamento di sicurezza, al punto 50;

pesca mediterranea o d'altura, così come definita nel paragrafo 9 comma quarto del predetto regolamento per la pesca marittima.

Tabella «C»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere provviste le navi abilitate alla:

navigazione internazionale breve e lunga, così come definita nella citata tabella «*A*» del regolamento di sicurezza ai punti 48 e 47;

pesca oltre gli stretti od oceanica, così come definita nel paragrafo 9, comma quinto, del predetto regolamento per la pesca marittima.

Tabella «D»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di pronto soccorso che devono far parte della dotazione di bordo delle:

navi abilitate alla pesca costiera locale, così come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima;

navi abilitate alla pesca costiera ravvicina, come definita nel paragrafo 9, comma secondo, del citato regolamento per la pesca marittima, aventi stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate;

imbarcazioni e navi da diporto così come definite dalla citata legge n. 50/1971 e successive modificazioni ed integrazioni il cui equipaggio non sia formato, nemmeno in parte, da personale marittimo arruolato.

Per le navi petroliere o imbarcanti carichi pericolosi, le quantità degli articoli seguiti da doppio asterisco (**) devono essere triplicate (decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, e decreto ministeriale 10 settembre 1969).

2 - PRESCRIZIONI

Le prescrizioni dei farmaci potranno essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unità ovvero da un funzionario medico di uno degli uffici di sanità marittima, aerea, di confine e dogana interna di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1985, concernente la ristrutturazione dei predetti uffici.

3 - REGISTRAZIONI

A bordo delle unità che, ai sensi del presente decreto, debbano essere dotate dei medicinali elencati nelle tabelle *A*, *B* e *C*, sarà tenuto apposito registro di carico e scarico dei farmaci in generale; a bordo delle unità provviste di medicinali di cui alle tabelle *B* e *C* sarà tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di presidi etichettati «stupefacente».

4 - CARATTERISTICHE DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO

Le cassette di pronto soccorso nelle quali dovrà essere contenuto quanto elencato nella annessa tabella *D*, dovranno essere di materiale rigido, a chiusura stagna, facilmente asportabili e galleggianti.

5 - CONTROLLI

I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unità comprese tra 10 e 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto siano tenute ad essere provviste dei medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C*, saranno effettuati dall'autorità marittima, insieme con l'autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale, come previsto dall'art. 110 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154.

I controlli sulle unità di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate avranno luogo nelle forme e con le modalità e periodicità stabilite dalla normativa vigente in materia di sanità marittima e di sicurezza della navigazione.

Sulle unità tenute ad esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa tabella *D*, saranno effettuati dall'autorità marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e periodicità stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.

1 - MEDICINALI PER USO INTERNO

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. *A*	Tab. *B*	Tab. *C*	Tab. *D*	Istruzioni per l'uso
I - *Analgesici*						
1. Morfina	Fiale da 1 ml con 10 mg Etichettare «stupefacente» Si trova tra gli stupefacenti affidati al comandante	—	—	10	—	Sempre e solo dietro consiglio medico, dato in chiaro. Eccezionalmente può essere somministrata una fiala intramuscolo senza consiglio medico in caso di violentissimo dolore retrosternale, che non passa in seguito alla somministrazione di due compresse di trinitrina
2. Pentazocina	Fiale 1 ml/30 mg Compresse da 50 mg Etichettare «stupefacente»	— —	5 20	10 40	— —	Può essere somministrata una fiala in caso di urgenza, quando l'origine del dolore è chiara (es. fratture, ustioni), da non somministrare, senza consiglio medico, nei dolori addominali, nei traumi cranici, nelle cefalee.
3. Naloxone	Fiale da 0,4 mg	—	—	10	—	Antidoto nel trattamento degli effetti tossici dei narcotici. Una fiala per via i.m., e e.v., o sottocute
II - *Analgesici - Antipiretici - Antireumatici*						
4. A base di acido acetilsalicilico	Compresse da 500 mg gastroresistenti	20	20	100	—	Una-due compresse ripetibili ogni 6-8 ore, a stomaco pieno. Da non usarsi in caso di gastrite o di ulcera gastrica
5. A base di derivati pirazolinici	Compresse Gocce - Flaconi	10 1	20 2	100 10	— —	In caso di febbre o dolori di media entità (reumatismo, dolori muscolari, nevralgie, mal di testa e manifestazioni di tipo influenzale o da raffreddamento) una-due compresse ovvero 20-30 gocce ripetibili ogni 8 ore a stomaco pieno
III - *Analgesici - Antispastici*	Discoidi 10 mg Supposte 10 mg Fiale	20 — 3	20 — 3	40 20 15	— — —	In caso di dolori viscerali, tipo coliche di fegato, coliche renali, coliche intestinali, dolori premestruali e mestruali, un discoide ripetibile dopo due ore ed in seguito ripetibile ogni 6-8 ore oppure una supposta, ripetibile dopo due ore ed in seguito ripetibile ogni 6-8 ore oppure una fiala intramuscolare ripetibile dopo 4 ore; se il dolore non passa, consultare al più presto un medico
IV - *Anestetici locali*						
7. Lidocaina	Flaconi da 0,5%-50 cc	—	—	1	—	Anestetico locale da usarsi in chirurgia per l'anestesia di infiltrazione terminale o di superfice. Da usare in caso di effettiva necessità in quantità ridotta solo su indicazione medica

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
V - *Antiacidi*						
8. A base di idrato di alluminio colloidale	Compresse da 500 mg	—	50	100	—	Nei casi di acidità di stomaco: una-due compresse da masticare alla comparsa di bruciore di stomaco
9. A base di H_2 antagonisti	Compresse Fiale	— —	1 sc. 1 sc.	1 sc. 1 sc.	— —	In caso di ulcera peptica e sue complicanze solo su indicazione medica
VI - *Antiasmatici*						
10. A base di aminofillina. . .	Compresse Fiale da 3 ml	— —	— —	30 10	— —	Da somministrare solo dietro prescrizione medica: in caso di dispnea (difficoltà di respiro), in attesa di mettersi in contatto col medico, somministrare 1 fiala intramuscolo
11. A base di betastimolanti .	Fiale	—	1 sc.	1 sc.	—	In caso di crisi asmatica grave, solo su prescrizione medica
12. Salbutamolo.	Spray - flac. 20 mg	—	1	3	—	Broncodilatatore nel trattamento dell'asma bronchiale, bronchite asmatica, enfisema polmonare. Da usare con precauzione nell'ipertensione e nelle cardiopatie
VII - *Antibiotici e sulfamidici*						
13. Ampicillina	Capsule 500 mg Flaconi 1 g	— —	24 —	60 12	— —	Nei casi di infezioni con febbre (otiti, tonsilliti, bronchiti, polmoniti ecc.). Prima di iniziare la somministrazione, 1 capsula ogni 6 ore per via orale o un flacone ogni 8-12 ore per via intramuscolare, consultare preferibilmente un medico. Può dare reazioni allergiche (orticaria o altro)
14. Cefalosporine (ceftazidima o ceftriaxone)	Flaconi 1 g	—	—	10	—	Nei casi di infezioni febbrili di particolare gravità. Somministrare dopo aver consultato un medico, alla dose di 1 flacone per via intramuscolare ogni 8-12 ore (ceftazidima) o ogni 12-24 ore (ceftriaxone)
15. Cloramfenicolo	Capsule 250 mg	—	—	36	—	Nei casi di febbre tifoide, in alcune infezioni intestinali e veneree ecc. Somministrare solo dopo aver consultato un medico, alla dose di 2 capsule ogni 6 ore
16. Gentamicina.	Flaconi da 80 mg	—	—	12	—	Nei casi di infezioni febbrili di particolare gravità. Somministrare solo dopo aver consultato un medico, alla dose di 1 flacone per via intramuscolare ogni 12 ore (effetti secondari o tossici sul rene e sull'udito)
17. Tetraciclina	Capsule 250 mg	—	—	80	—	Nei casi di brucellosi, infezioni dell'apparato respiratorio, in alcune infezioni veneree ecc. Somministrare solo dopo aver consultato un medico alla dose di 2 capsule ogni 6 ore per via orale (può dare reazioni cutanee in caso di esposizione al sole)

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. A	Tab. B	Tab. C	Tab. D	Istruzioni per l'uso
18. Codrimoxazolo	Compresse	—	20	80	—	Nei casi di infezione con febbre (infezioni dell'apparato respiratorio, infezioni urinarie, infezioni intestinali ecc.). Prima di iniziare la somministrazione alla dose di 2 compresse ogni 12 ore per via orale consultare preferibilmente un medico. Può dare reazioni allergiche
19. Spectinomicina	Fiale 2 g	—	—	20	—	In caso di blenorragia somministrare per via intramuscolare su prescrizione medica
VIII - *Antidiarroici*						
20. Insulina ad azione pronta per via ipodermica	Flaconi 400 U.I.	—	—	2	—	Somministrare solo su consiglio medico dato in chiaro: con siringhe apposite munite di ago ipodermico. L'uso dell'insulina è subordinato al controllo della glicemia e della glicosuria a mezzo delle strisce reattive. Conservare in frigorifero a + 2 + 8
21. A base di sufaniluree e biguanidi	Compresse	—	—	1 sc.	—	1-3 compresse al dì su prescrizione medica
IX - *Antidiarroici e reidratanti*						
22. A base di loperamide ...	Compresse da 2 mg	—	—	30	—	Antidiarroico ad azione antiperistaltica: nelle diarree acute di varia origine fino a 16 mg al giorno per uso orale da usarsi solo su prescrizione medica
23. Miscela glucosalina per soluzione estemporanea in acqua	Confezione per 10 l	—	—	2	—	Reidratante da somministrare per via orale
X - *Antiemetici*						
24. A base di metoclopramide o domperidone	Supposte	—	1 sc.	2 sc.	—	In caso di nausea e vomito incoercibili
XI - *Antiemorragici*						
25. A base di acido tranexanico	Fiale da 5 ml	5	5	10	—	In caso di emorragia abbondante e persistente. Una fiala intramuscolo, ripetibile dopo 2 ore. In caso di ferita con emorragia abbondante e continua o a fiotti, anche dopo applicazione del laccio una fiala intramuscolo dopo mezz'ora e poi dopo 2 ore. Inoltre può essere utile applicare sulla parte garze sterili o cotone imbevuti del medicinale. In caso di emorragie viscerali (es.: emottisi, vomito di sangue, emissione di feci nere) iniettare una fiala intramuscolo e consultare il medico
26. Emostatici uterini a base di ergotamina	Gocce - Flaconi	—	—	1	—	Solo su indicazione medica
	Fiale 1 cc	—	—	1 sc.	—	
XII - *Antimalarici*						
27. Chinino bisolfato......	Compresse	—	—	100	—	Terapia dell'accesso febbrile malarico: iniziare con tre compresse per via orale in singola somministrazione, continuando con due compresse ogni 6 ore per dieci giorni o secondo prescrizione medica

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. *A*	Tab. *B*	Tab. *C*	Tab. *D*	Istruzioni per l'uso
28. Clorochina.	Compresse 250 mg	—	—	100	—	Profilassi: 2 compresse in singola somministrazione una volta alla settimana, iniziando 2 settimane prima dell'ingresso in zona malarica e proseguendo per tutto il periodo di permanenza e per altre 6 settimane dopo aver lasciato la zona malarica Terapia: somministrare 4 compresse come prima dose; dopo sei ore dalla prima dose altre 2 compresse (2ª dose); dopo 24 ore dalla prima dose altre due compresse (3ª dose) dopo 48 ore dalla prima dose, altre due compresse (4ª dose)
29. Sulfametopirazina e Pirimetamina	Compresse 500 mg S e 25 mg P	—	—	20	—	Può dare reazioni allergiche gravi in persone sensibili ai sulfamidici. Terapia: Qualora la malaria sia contratta in zone dove esistono ceppi di parassita malarico resistente alla clorochina somministrazione per via orale 2 compresse (peso corporeo 50 - 70 kg) o 3 compresse (peso corporeo superiore a 70 kg) in dose unica iniziando anche il trattamento con chinino (vedi) o secondo prescrizione medica
XIII - *Antipertensivi e coronarodilatatori*						
30. Antipertensivi a base di clonidina cloridrato	Compresse da 0,150 mg	—	—	30	—	Vasodilatatore e antipertensivo associabile ai cardiotonici controindicato nell'alcolismo e nell'abuso degli ipnotici. Da somministrare solo su consiglio medico
31. Coronarodilatatori a base di nitroglicerina ad assorbimento percutaneo	Cerotti	—	—	5	—	Vasodilatatore coronarico negli attacchi anginosi e stenocardici
32. Coronarodilatatori a base di trinitrina	Pillole da 0,3 mg	—	70	70	—	In caso di dolore violento nella zona precordiale sinistra o retrosternale, esteso eventualmente anche al braccio sinistro con senso di angoscia, di costrizione toracica e di morte imminente. Una pillola da porre sotto la lingua e lasciare fino al completo assorbimento, da ripetere dopo 5 minuti, se occorre. Se il dolore persiste dopo due pillole di trinitrina, consultare con urgenza un medico. Qualora ciò sia impossibile, ricorrere alla morfina: una fiala intramuscolo di morfina ed una fiala intramuscolo di analettico
XIV - *Antistaminici - Antiallergici - Antishock*						
33. A base di desclorfeniramina maleato	Compresse 2 mg	30	30	60	—	In caso di allergia tipo orticaria o in caso di raffreddore da fieno, somministrare tre compresse al giorno ovvero secondo prescrizione medica

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. *A*	Tab. *B*	Tab. *C*	Tab. *D*	Istruzioni per l'uso
34. A base di metilprednisolone	Fiale da 20 mg	1 sc.	1 sc.	2 sc.	—	In caso di reazioni allergiche gravi Da usare dietro consiglio medico
35. A base di cortisone iniettabile (idrocortisone succinato)	Fiale da 100 mg	—	—	5	—	In caso di allergia grave, ivi compresa quella alla penicillina ed altri antibiotici, con respiro difficoltoso a tipo di asma, eruzioni cutanee tipo orticaria, diminuzione grave della pressione (collasso). Iniettare una fiala intramuscolo e consultare con urgenza un medico
XV - *Cardiotonici e antiaritmici*						
36. Digitale (lanatoside C)	Confetti 0,250 mg Fiale 0,4 mg	— —	6 6	12 12	— —	Da somministrare solo su prescrizione medica
37. Antiaritmici a base di chinidina	Capsule 200 mg	—	20	20	—	Da somministrare solo su prescrizione medica
38. Antiaritmici a base di ajmalina	Capsule 75 mg	—	—	20	—	Da somministrare solo su prescrizione medica
39. Simpatico mimetici adrenalina	Fiale 1 cc	—	6	6	—	Per uso sottocutaneo: in caso di shock; da usare su prescrizione medica
XVI - *Decontratturanti*						
40. Piridinolo	Fiale	—	5	5	—	Nel trattamento di contratture della muscolatura (lombaggini, torcicollo ecc.) da somministrare su consiglio medico
XVII - *Diuretici*						
41. A base di furosemide . . .	Compresse da 25 mg Fiale 2 cc/20 mg	— —	— 5	30 5	— —	Somministrare solo su consiglio medico
42. A base di acetazolamide. .	Compresse 250 mg	—	—	12	—	Indicato in caso di glaucoma. Somministrare solo su consiglio medico
XVIII - *Lassativi*						
43. Lassativo liquido	Gocce	—	—	3 fl.	—	8-10 gocce ripetibili una sola volta nelle 24 ore
44. Supposte di glicerina. . . .		—	10	10	—	In caso di stitichezza. Prima di somministrare qualsiasi lassativo per via orale tentare l'applicazione di 1-2 supposte
XIX - *Sedativi*						
45. A base di clorpromazina .	Compresse da 25 mg Fiale da 50 mg	— —	— 5	25 5	— —	Da somministrare solo su prescrizione medica
46. A base barbiturici	Compresse da 100 mg	—	20	40	—	Da somministrare solo dietro consiglio medico
47. A base di benzodiazepina	Gocce-flaconi da 20 cc/2 mg Fiale 10 mg	— —	1 3	3 12	— —	Da somministrare solo su consiglio medico
XX - *Soluzioni per uso endovenoso e/o ipodermico*						
48. Soluzione fisiologica	Flaconi da 500 ml	—	3	4	—	In caso di abbondante perdita di liquidi (emorragie, ustioni, schiacciamento, vomito persistente e diarrea abbondante e persistente): somministrare sottocute o endovena un flacone di soluzione fisiologica facendo scendere il liquido alla velocità di 40-60 gocce al minuto. In seguito attenersi al consiglio medico

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. *A*	Tab. *B*	Tab. *C*	Tab. *D*	Istruzioni per l'uso
49. Soluzione glucosata.	Flaconi da 500 ml	—	—	3	—	(Vedi 48)
50. Plasma liofilo con acqua bidistillata (sostituti del plasma)	Flaconi da 500 ml	—	—	3	—	(Vedi 48)
XXI - *Vitamine*						
51. Polivitaminici complesso B	Confetti	—	—	40	—	In caso di terapia antibiotica somministrare due-tre confetti al giorno. Come ricostituente uno-due confetti al giorno
52. Vitamina B1 - B12 - B6	Fiale	—	—	12	—	In caso di dolori nevralgici praticare una fiala intramuscolo ogni 24 ore

2 - MEDICINALI PER USO ESTERNO

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. *A*	Tab. *B*	Tab. *C*	Tab. *D*	Istruzioni per l'uso
Colliri						
53. A base di ossibuprocaina .	Flaconi con contagocce oftalmico 20 ml	1	1	1	—	Secondo prescrizione medica
54. Collirio antisettico con antibiotico e cortisone	Flaconi con contagocce oftalmico	—	—	2	—	Vedi sopra
55. Collirio a base di atropina	Flaconi con contagocce oftalmico 10 ml	—	—	1	—	Solo su espressa indicazione medica
56. Collirio a base di pilocarpina	Flacone con contagocce oftalmico 1% da 10 ml	—	—	1	—	Da usarsi nel caso di glaucoma solo su espressa indicazione medica
Colluttori gocce						
57. Antisettico per uso orale	Flaconi con contagocce	—	—	1	—	In caso di irritazione delle gengive e della parte interna delle guance e della lingua e, comunque, nei casi di infiammazione del cavo orale 20 gocce in mezzo bicchiere d'acqua per sciacqui (non ingoiare)
58. A base di naftimetil inidazolina nitrato (uso orale)	Flaconi con contagocce 10-15 ml	—	—	1	—	In caso di raffreddore con abbondante muco e naso chiuso: somministrare 2 gocce per ogni narice, ogni 4-5 ore
59. Gocce antiodontalgiche (contro il mal di denti)	Flaconi o fialette	1	1	1	—	In caso di dolore provocato da denti cariati applicare un batuffolo di cotone imbevuto nel liquido del flaconcino o il contenuto della fiala, sul dente dolente
60. Gocce antiotalgiche (a base di antibiotici e antinfiammatori)	Flaconi con contagocce da 10 ml	—	—	1	—	In caso di infiammazione dell'orecchio, con dolore: 2 gocce in ogni orecchio 3-4 volte al giorno. Attenzione: nel caso vi sia anche una secrezione mucopurulenta o sia abbia febbre, consultare un medico
Lozioni antiparassitarie						
61. A base di dimetilfenilene	Flaconi 100 g	—	—	1	—	

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. *A*	Tab. *B*	Tab. *C*	Tab. *D*	Istruzioni per l'uso
Pomate						
62. A base di prometazina . .	Crema o pomata 2% tubetti	1	1	3	—	Antiallergico per applicazioni locali: può causare disturbi dopo esposizione al sole
63. A base di aureomicina. . .	Tubi pomata da g 30	—	1	1	—	
64. Antiemorroidari a base di idrocortisone	Tubetti da 15 g	—	1	2	—	Applicazioni locali 2 volte al giorno
65. A base di econazolo nitrato	Crema 1% tubetti	—	—	3	—	Antimicotico: applicazioni locali 2 volte al giorno
66. Contro le ustioni (1). . . .	Spray da 100 g flac. o tubetti pomata 30 g	1	1	3	—	Applicare come primo intervento sulla parte ustionata, coprire con garza sterile e consultare il medico
67. Pomata uretrale.	Tubetti 6-10 g	—	—	1	—	Per il cateterismo uretrale
68. Pomata oftalmica con antibiotico	Tubetti	—	1	2	—	
Potabilizzanti dell'acqua						
69. A base di cloro.		a seconda dei quantitativi d'acqua da trattare			—	Attenersi alle apposite istruzioni relative ai singoli prodotti
Disinfettanti liquidi per uso esterno						
70. Acqua ossigenata a 12 vol.	grammi	100	200	500	—	
71. Alcool denaturato	litri	—	1	3	—	
72. Tintura di iodio	grammi	50	50	100	—	Usare solo sulla pelle circostante, mai sulla ferita
73. Altri disinfettanti a base di ammonio quaternario	Flaconi da cc 250	1	2	10	1	
Insetticidi						
74. Insetticida ad azione residua	Flaconi da 1 litro	—	1	6	—	
75. Liquido insetticida a base di piretro	Flaconi piretrina 25%	—	—	(*)	—	
76. Polvere insetticida	Barattoli da 50 g uso esterno	—	—	1	—	

(1) Per le navi petroliere e trasportanti materiali infiammabili dotazione quintupla.
(*) Un flacone per ogni membro dell'equipaggio nelle navi su rotte tropicali.

3 - MATERIALE PER MEDICAZIONE

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. *A*	Tab. *B*	Tab. *C*	Tab. *D*
77. Ago e tubi di plastica per fleboclisi sterili		—	3	10	—
78. Ambupallone per rianimazione (**)		—	1	1	—
79. Ammoniaca	In flaconi di vetro scuro	1	1	1	1
80. Bacinella reniforme		—	—	2	—
81. Barella a canoa		—	—	1	—
82. Bende di cambric	Confezioni di varie misure	5	10	20	5
83. Bende di mussola idrofila (**)	Confezioni di varie misure	2	5	10	—
84. Bende di rete elastica tubolari		—	1	1	—
85. Benzina grammi		—	—	500	—
86. Bicchiere graduato a calice di vetro		—	—	1	—
87. Bombola ossigeno lt 1000, completa di maschera gorgogliatore e occhiali (**)		—	—	1	—

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. *A*	Tab. *B*	Tab. *C*	Tab. *D*
88. Borsa di gomma per acqua calda (**)		—	1	2	—
89. Borsa di tela gomma per ghiaccio (**)		—	1	2	—
90. Busta chirurgica	Contenuto: aghi di sutura atramautici già pronti forbice chirurgica curva forbice chirurgica retta manico da bisturi con lame intercambiabili pinza anatomica pinza emostatica di Klemmer pinza emostatica Pean pinza porta aghi n. 2 pinze a denti di topo (durante) porta caustico con cannello di nitrato d'argento porta stuelli di medicazione degli orecchi seta per sutura n. 0-1-2 (tubetti sterili) sonda scanalata specillo	—	—	1	—
91. Camice monouso		—	—	2	—
92. Catetere Foleyuretrale monouso	Calibro n. 18	—	—	2	—
93. Cerotto adesivo	Confezioni	1	2	4	1
94. Cerotto medicato (**)	Confezioni	1	1	2	1
95. Acquavite di vino	Litro	—	—	2	—
96. Cotone di Germania	Pacchi da 250 gr.	—	—	2	—
97. Cotone idrofilo	Pacchi da 250 gr.	1	2	5	1
98. Elenco dei dispensari dermoceltici e per la cura delle malattie veneree nei porti	Pubblicato dall Organizzazione mondiale della sanità	—	—	2	—
99. Etere solforico	In boccette da 100 gr.	—	—	2	—
100. Ferule di fildiferro		—	—	1	—
101. Fogli per registrazione temperature		—	—	10	—
102. Fonendoscopio		—	1	1	—
103. Forbice comune		1	1	1	1
104. Fornelletto		—	1	1	—
105. Fornelletto elettrico		—	—	1	—
106. Garza idrofila compresse	Confezioni di varie misure	1	2	5	1
107. Garza vaselinata compresse	Confezioni	1	1	3	1
108. Guanti monouso	Confezioni	—	—	1	—
109. Laccio emostatico		1	1	1	1
110. Manuale di pronto soccorso		1	1	1	—
111. Mutanda elastica		—	—	1	—
112. Pacchetti sterili di medicazione (**)	Di varia misura	2	2	4	—
113. Padella in plastica		—	—	1	—
114. Pappagallo in plastica		—	—	1	—
115. Pera di gomma	Da gr. 200	—	—	1	—
116. Sfigmomanometro		—	1	1	—
117. Siringone da irrigazione		—	—	1	—
118. Siringhe da insulina monouso		—	—	5	—
119. Siringhe monouso	Da cc 5 Da cc 10	2 2	10 5	60 10	— —
120. Sondino naso-gastrico		—	—	2	—
121. Abbassalingua monouso	Confezione	—	—	1	—
122. Stecche palmari di legno	Confezione	—	1	1	—
123. Stecche per fratture	Confezione	1	1	1	1
124. Contenitore per il materiale della tabella *D*, avente caratteristiche indicate al paragrafo 4 delle istruzioni del presente decreto		—	—	—	1
125. Doccia per arto sup.		—	1	1	—
Doccia per arto inf.		—	1	1	—
126. Sterilizzatore elettrico		—	—	1	—

Articolo	Istruzioni per il farmacista	Tab. *A*	Tab. *B*	Tab. *C*	Tab. *D*
127. Strisce reattive per ricerche varie in un'unica soluzione (albumina, sangue, glucosio, acetone)	Confezione	—	—	1	—
128. Termometro clinico		1	1	2	—
129. Lavaocchi in plastica		—	—	1	—
130. Tamponi oculari	Buste	—	—	1	—
131. Tiralingua		—	—	1	—

(**) Per le navi petroliere e trasportanti materiale infiammabile dotazione tripla.

NOTE:

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 18 luglio 1899 ha approvato il T.U. coordinato che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto dei passeggeri.

— La legge n. 1045/1939 reca norme sulle condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali e, all'art. 88, stabilisce che i medicinali, gli oggetti di medicatura o gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto, siano quelli indicati in apposite tabelle annesse alla legge medesima.

— Il regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. n. 1639/1968, disciplina la pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo.

— Il D.P.R. n. 1154/1972, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, determina i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione.

— La legge n. 292/1974, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045/1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare e modificare le tabelle annesse alla citata legge 1045/1939.

— Il D.M. 15 settembre 1977 (regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto) contiene le norme di sicurezza per le unità da diporto in relazione al tipo ed all'impiego; all'art. 21, lettera *m*), prescrive tra le dotazioni richieste per le imbarcazioni e le navi da diporto abilitate alla navigazione oltre 6 miglia dalla costa una cassetta contenente materiale di pronto soccorso.

— Il D.P.R. n. 1154/1972, già citato, determina le caratteristiche della navigazione cui sono abilitate le navi mercantili ai punti:

47: «Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra i porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa».

48: «Navigazione internazionale breve (per le sole navi da passeggeri): una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località dove l'equipaggio e i passaggeri possono trovare rifugio, sempre che la distanza tra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia».

49: «Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti di Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa».

50: «Navigazione nazionale: una navigazione che svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa».

51: «Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa».

52: «Navigazione nazionale litorale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa».

— L'art. 9 del D.P.R. n. 1639/1968 definisce i seguenti tipi di pesca:

la pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 6 miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di 4ª categoria o da terra;

la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 20 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla 3ª;

la pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda;

la pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti con navi di 1ª categoria.

— La legge n. 50/1971, all'art. 1, determina la denominazione delle costruzioni destinate alla navigazione da diporto come segue:

unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 30 tonnellate;

imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario o a motore destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate; e che non sia compresa nella categoria natanti;

natanti da diporto: ogni piccola unità da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorità competenti come specificato nell'art. 13 della legge medesima.

88G0338

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 luglio 1988.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° luglio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico della leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È disposta una ulteriore emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° luglio 1990 per un importo massimo complessivo, in valore nominale, di lire 1.500 miliardi, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11% pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 99,15 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire un milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1988 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Per le sottoscrizioni non dovranno essere versati dietimi di interesse per il periodo dal 1° luglio 1988 al giorno della sottoscrizione.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 14 luglio 1988 e termineranno il giorno 15 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito, nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei B.O.T. di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1988 i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento di 0,75 per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 29 luglio 1988 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 14 luglio al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro trenta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avvviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma avranno inizio il 14 luglio 1988 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1988
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 231

88A3007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di lavoro e produzione «Cooperativa costruttori edili e stradali» a responsabilità limitata, in Scerni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 16 marzo 1988 con la quale il tribunale di Vasto ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa di lavoro e produzione «Cooperativa costruttori edili e stradali» a responsabilità limitata, con sede in Scerni (Chieti);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di lavoro e produzione «Cooperativa costruttori edili e stradali» a responsabilità limitata, con sede in Scerni (Chieti), costituita per rogito notaio Vitantonio Colangelo in data 26 luglio 1969, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Giuliano Anzellotti, nato il 17 aprile 1937, residente in via Papa Giovanni XXIII, 10, Miglianico (Chieti), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A2995

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 luglio 1988, n. 280.

Ridistribuzione delle quantità di pomodoro non pre-contrattate nel corso della campagna 1988-89.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3951/86 della commissione del 23 dicembre 1986;

Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successivi regolamenti CEE di completamento e di modifica;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 aprile 1988, n. 138, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 1988 con il quale è stato recepito l'accordo interprofessionale nazionale per il pomodoro, stipulato fra le parti interessate il 25 marzo 1988 alla fine di attribuire alle imprese di trasformazione le quote aziendali;

Considerato che sulla base dei dati relativi alla pre-contrattazione attuata dalle imprese di trasformazione alla data del 30 maggio 1988 sono risultati non pre-contrattati q.li 1.927.606 di materia prima;

Considerato che tali quantitativi, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo interprofessionale, recepito dal decreto ministeriale n. 138 del 12 aprile 1988 e parte integrante dello stesso, devono essere ridistribuiti alle imprese di trasformazione che ne hanno fatto espressa richiesta e che risultano in possesso dei requisiti di cui all'allegato n. 2 dell'art. 2 dell'accordo sopra citato;

Considerata la necessità di attribuire alle imprese che iniziano l'attività di trasformazione nella corrente campagna 1988-89, il quantitativo pari al 2% dell'intera quota nazionale;

Atteso che, al riguardo, occorre provvedere a quanto necessario per dare applicazione alle norme dell'accordo interprofessionale;

Decreta:

Art. 1.

Il quantitativo di materia prima non pre-contrattato nel corso della campagna 1988-89, pari a q.li 1.927.606 viene ripartito fra le imprese che si sono dichiarate disposte a concludere contratti supplementari secondo l'elenco allegato al presente decreto (allegato 1), per le quantità ivi indicate a fianco di ciascuna impresa. Alle stesse imprese vengono distribuiti q.li 126.000, non utilizzati nell'attribuzione alle nuove aziende.

Art. 2.

Il quantitativo di pomodoro fresco pari al 2% della quota nazionale, destinato alle imprese che intraprendono l'attività di trasformazione nella campagna 1988/89, già

accertato in calce al riparto di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale n. 138 del 12 aprile 1988, suddiviso in:

concentrato	q.li	331.000
pelato	»	164.000
altri prodotti	»	90.799

viene ripartito fra le imprese aventi diritto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, lettera *b)*, dello stesso decreto ministeriale n. 138, secondo l'unito elenco (allegato n. 2) per le quantità indicate a fianco di ciascuna impresa.

I quantitativi come sopra attribuiti possono essere utilizzati soltanto dalle nuove imprese, destinatarie della quota, e non possono formare oggetto di cessione.

Art. 3.

Il termine ultimo dei contratti supplementari e dei contratti stipulati dalle nuove imprese sarà quello previsto dalla regolamentazione comunitaria.

Tali contratti dovranno essere inviati con le stesse modalità ed agli stessi organismi di cui all'art. 7 dell'accordo interprofessionale recepito dal decreto ministeriale n. 138 già citato, entro il giorno successivo alla scadenza della contrattazione, con allegato prospetto riepilogativo di tutte le contrattazioni svolte ivi comprese quelle realizzate entro il 18 aprile 1988 per le imprese di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale n. 138 del 12 aprile 1988.

Art. 4.

È ammesso, a livello di singola impresa, il trasferimento entro il limite massimo del 20% dei quantitativi di pomodoro pelato e attribuiti ad ogni impresa di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 12 aprile 1988, n. 138, verso il concentrato e gli altri prodotti e del 5% del concentrato solo verso «altri» prodotti a base di pomodoro, giusto accordo interprofessionale art. 1, secondo comma.

Lo stesso trasferimento è ammesso per i quantitativi attribuiti con il presente decreto.

Art. 5.

Al fine di realizzare una corretta campagna di trasformazione è fatto obbligo alle imprese di trasformazione destinatarie dei quantitativi attribuiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 di contrattare tali quantitativi nell'ambito di quelli ancora disponibili da parte delle associazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 12 aprile 1988, n. 138.

È altresì fatto obbligo ai legali rappresentanti delle imprese di trasformazione di dichiarare nel contratto che tali quantitativi rientrano nella quota ulteriore assegnata con il presente decreto ministeriale; in caso contrario il contratto sarà considerato nullo ai fini dell'aiuto comunitario.

Nell'allegato 3 al presente decreto vengono indicate le associazioni dei produttori ortofrutticoli che hanno già impegnato l'intero quantitativo di materia prima loro attribuito dalle unioni.

I legali rappresentanti delle associazioni dei produttori ortofrutticoli che stipulano contratti con le imprese destinatarie di ulteriore attribuzione di materia prima, dovranno dichiarare nel contratto aggiuntivo, che i quantitativi rientrano nell'obiettivo di produzione di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 12 aprile 1988, n. 138, e/o che tali quantitativi sono oggetto di compensazione autorizzata dalle relative unioni. Tale autorizzazione dovrà essere allegata al contratto. Nel caso di superamento dell'obiettivo di produzione od in mancanza della prescritta autorizzazione alla compensazione il contratto sarà considerato nullo ai fini dell'aiuto comunitario.

Per le cooperative di trasformazione e per i quantitativi aggiuntivi assegnati con il presente decreto, è prioritario l'approvvigionamento di materia prima, con le associazioni dei produttori ortofrutticoli che ne hanno ancora disponibilità, rispetto ai programmi di produzione effettuati dalle unioni di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 12 aprile 1988, n. 138.

Per gli impegni di conferimento realizzati e riferiti alla quota storica attribuita con decreto ministeriale 12 aprile 1988, n. 138, sono ammesse compensazioni tra i soci, purché rientranti nei quantitativi complessivi assegnati alle strutture cooperative.

Art. 6.

Le associazioni dei produttori ortofrutticoli dovranno trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, ed alle regioni competenti per territorio, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco dei produttori di pomodori con le superfici impegnate e l'individuazione dei dati catastali o dei confini. Identica comunicazione dovranno effettuare le cooperative di trasformazione per le quantità impegnate dai soci.

In allegato dovrà altresì essere trasmesso l'elenco della contrattazione svolta con le singole imprese private o cooperative riportante i quantitativi contrattati con la destinazione della materia prima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 8 luglio 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO 1

DISTRIBUZIONE DI QUANTITÀ AGGIUNTIVE DI MATERIA PRIMA ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE

Rif. D.M. 12-4-88	DENOMINAZIONE	Pomodoro destinato alla trasformazione in				Note
		Concentrato	Pelato intero in conserva	Altri prodotti	Totale	
17	Colombani Lusuco S.p.a. (Ferrara)	20.000	—	7.000	27.000	
24	Agro-Euroexport (Forlì)	15.000	—	—	15.000	
34	Boschi Luigi e figli S.p.a. (Parma)	110.000	—	10.000	120.000	
37	Star S.p.a. (Parma)	30.000	—	10.000	40.000	
57	Fedital-Massalombarda (Ravenna)	—	—	10.000	10.000	
63	Coop. Conam (Grosseto)	15.000	10.000	—	25.000	
65	Italian Food S.p.a. (Livorno) . . .	8.000	—	—	8.000	
66	Gronchi Mirella (Livorno)	—	2.000	—	2.000	
71	Coop. Scac (Ancona)	3.000	—	—	3.000	
75	Coop. Cav (Perugia)	5.000	—	—	5.000	
77	Desco S.p.a. (Latina)	70.000	—	—	70.000	
78	Arcobaleno S.p.a. (Latina)	70.000	—	7.000	77.000	
81	PAC - Di Vito Eliseo (Latina) .	3.000	3.000	—	6.000	
86	Coop. Conal (Viterbo)	25.000	10.000	—	35.000	
87	Coop. Capsu (Chieti)	5.000	—	3.000	8.000	
88	Triveri (Chieti)	—	3.000	—	3.000	
97	Coop. Igea (Ceserta)	5.000	10.000	—	15.000	
98	Coop. Agritel (Ceserta)	12.500	—	7.606	20.106	
103	Cirio-Bertolli-De Rica (Napoli) . .	90.000	50.000	10.000	150.000	
105	Boda S.p.a. (Napoli)	—	29.500	500	30.000	
117	Conserviera Sud (Napoli)	50.000	70.000	—	120.000	
118	Rosanova S.p.a. (Napoli)	5.000	42.000	1.000	48.000	
120	La Marnese S.r.l. (Napoli)	1.000	7.000	—	8.000	
122	Spac S.a.s. (Napoli)	1.000	9.000	—	10.000	
126	Fiamma Vesuviana (Napoli) . . .	1.000	9.000	—	10.000	
128	Iveco S.r.l. (Napoli)	1.000	7.000	—	8.000	
131	Rosanova Canned Foodstuff (Napoli)	2.000	38.000	—	40.000	
136	La Sirena (Napoli)	—	2.000	—	2.000	
146	La Fiammante S.r.l. (Napoli) . .	3.483	10.000	—	13.483	
149	Vitiello S.r.l. (Napoli)	—	5.000	—	5.000	
151	Coop. Agrim (Salerno)	—	2.000	—	2.000	
156	Coop. Pomidoro (Salerno)	—	5.000	—	5.000	
162	Saviano Pasquale (Salerno)	2.000	13.000	—	15.000	
167	Di Leo Nobile (Salerno)	4.000	10.000	—	14.000	
168	Faiella & C. (Salerno)	7.000	8.000	3.000	18.000	
169	Coppola S.p.a. (Napoli)	—	10.000	—	10.000	
174	Fiorino S.r.l. (Salerno)	—	10.000	—	10.000	
175	Longobardi S.p.a. (Salerno)	—	10.000	—	10.000	
178	Bruno Gaetano (Salerno)	—	3.000	—	3.000	
179	Coop. S. Giuseppe (Salerno) . . .	—	30.000	—	30.000	
186	Feger S.p.a. (Salerno)	20.000	40.000	—	60.000	
187	De Martino S.p.a. (Salerno) . . .	5.000	20.000	—	25.000	
190	C.P.C. (Salerno)	30.000	50.000	—	80.000	
204	Casalino Vito (Salerno)	—	5.000	—	5.000	

Rif. D.M. 12-4-88	DENOMINAZIONE	Pomodoro destinato alla trasformazione in				Note
		Concentrato	Pelato intero in conserva	Altri prodotti	Totale	
206	La Doria S.p.a. (Salerno)	28.000	47.000	—	75.000	
207	Rispoli Luigi (Salerno)	12.000	18.000	—	30.000	
209	Coop. Ortoro (Salerno)	—	7.000	—	7.000	
212	La Marzanese S.r.l. (Salerno) . .	—	2.000	—	2.000	
172	D'Angolo F.lli (Salerno)	—	10.000	—	10.000	
216	La Patrizia (Salerno)	—	10.000	—	10.000	
223	La Gravina (Salerno)	—	2.483	—	2.483	Rinuncia a q.li 2.483 di concentrato
228	Coop. Spineta (Salerno)	50.000	70.000	8.000	128.000	
243	Vesuviana Conserve (Salerno) . .	20.000	50.000	—	70.000	
246	Coop. S. Angelo (Salerno)	—	1.000	—	1.000	
261	Coop. La Contadina (Salerno) . .	5.000	15.000			
265	Ortofrutta Lucana (Matera) . . .	5.000		—	5.000	
266	Coop. Corac (Potenza)	—	8.000	—	8.000	
268	Coop. Conserviera Fiore (Brindisi)	—	3.000	—	3.000	
269	Coop. Alleanza Ortofr. (Brindisi)	—	8.000	—	8.000	
272	Campana Antonio (Brindisi) . . .	10.000	15.000	—	25.000	
275	Coop. California (Brindisi)	3.000	5.000	—	8.000	
276	Italfood-Mesagne (Brindisi)	—	2.000	—	2.000	
277	Coop. La Primavera (Brindisi) . .	3.000	5.000	—	8.000	
278	Coop. S. Stefano (Brindisi)	—	5.000	—	5.000	
280	Coop. Cristo Re (Brindisi)	3.000	3.000	—	6.000	
281	Coop. Castello Acquaro (Brindisi)	—	15.000	—	15.000	
291	Coop. Vitivinicola Carapelle (Foggia)	5.000	8.000	—	13.000	
296	Coop. Consapror (Lecce)	14.000	16.000	—	30.000	
297	Coop. Utas (Lecce)	—	9.000	—	9.000	
299	Itrapag S.p.a. (Catanzaro)	7.000	5.000	—	12.000	
301	Gipa S.p.a. (Catanzaro)	—	12.000	—	12.000	
273	Coop. Eurocoop (Brindisi)	1.000	—	—	1.000	
304	Cons. Setteporte (Catanzaro) . . .	25.000	—	—	25.000	
305	Cons. Valneto (Catanzaro)	10.000	—	—	10.000	
306	Coop. Aipp (Catanzaro)	32.000	—	—	32.000	
307	Cons. Al. Arcuri (Catanzaro) . .	49.000	—	—	49.000	
309	Itrapom (Catanzaro)	8.000	—	—	8.000	
310	Survel (Cosenza)	20.000	—	—	20.000	
312	Esac-Crotone (Cosenza)	7.000	3.000	—	10.000	
314	Esac-Sibari (Cosenza))	7.000	3.000	—	10.000	
321	Aja S.a.s. (Cosenza)	8.000	—	—	8.000	
322	Meridional Frutta (Cosenza) . . .	—	9.168	—	9.168	
323	Comer-Castrovillari (Cosenza) . .	9.000	—	—	9.000	
328	Italfiocchi (Cosenza)	6.000	—	—	6.000	
336	Clemente Filippo (Messina)	5.000	10.000	—	15.000	
337	Contorno (Palermo)	6.000	10.000	—	16.000	
341	Cipro-Sicilia (Palermo)	8.000	—	—	8.000	
344	Spataro S.p.a. (Ragusa)	—	15.000	—	15.000	
346	Coop. L'Asparago (Cagliari) . . .	—	5.000	—	5.000	
347	Nuova Casar (Cagliari)	7.366	15.000	—	22.366	
348	Anglona (Cagliari)	10.000	—	—	10.000	
349	Continental Sarda (Sassari)	—	20.000	—	20.000	
		1.002.349	974.151	77.106	2.053.606	

ALLEGATO 2

AZIENDE DI NUOVA COSTITUZIONE

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	Pomodoro destinato alla trasformazione in				Note
		Concentrato	Pelato intero in conserva	Altri prodotti	Totale	
1	Federconsorzi - Cecina (Livorno)	101.500	—	18.799	120.299	
2	Femat di R. Ferraioli - S. Egidio M.A. (Salerno)	—	—	12.000	12.000	
3	Russo Mario - Eboli (Salerno)	20.000	70.000	2.000	92.000	
4	Coop. La Rosa 85 - Scafati (Salerno)	3.500	23.000	—	26.500	
5	S.n.c. Giorgio Frutta - Pagani (Salerno)	—	6.000	—	6.000	
6	Coop. Ortofrutticola Torremaggiore - Torremaggiore (Foggia)	177.000	—	30.000	207.000	
7	Coop. Pomona - Nuova Siri Scalo (Matera)	—	—	12.000	12.000	
8	La Sorgente S.r.l. - Racale (Lecce)	—	—	16.000	16.000	
9	Unico - Corigliano Calabro (Cosenza)	16.000	25.000	—	41.000	
	Totale . . .	331.000	164.000	90.799	532.799	

ALLEGATO 3

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto ministeriale 12 aprile 1988, n. 138, nonché dai regolamenti comunitari n. 3951/86 e in conformità della legge n. 674/78 e della legge n. 622/67, delle disposizioni dei propri statuti e dell'art. 36 del decreto ministeriale 4 settembre 1985, si indicano le associazioni che hanno esaurito la loro disponibilità in raffronto al piano di riparto elaborato di comune accordo dalle unioni di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 12 aprile 1988, n. 138:

UNAPRO

APRO	Ravenna
ARPO	Aversa
ARPOA	Lamezia Terme
POMONA	Rosarno
NETRAPO	Rocca di Neto
CASOR	Melicucco (Reggio Calabria)

UIAPOA

ASIPO	Parma
AOA	Scafati
ACPO	Caserta
ARPO	Crotone
APOC	Rosarno

UNAPOA

AINPO	Parma
ASSOPOMA	Teramo
CONCOOSA	Nocera Inferiore
ICA	Nola
ACO	Cosenza

È consentito durante la campagna di precontrattazione e durante la fase della consegna del prodotto, eseguire compensazioni — pur nell'ambito dei quantitativi massimi di programmazione — tra una associazione ed un'altra, che si rendano necessarie per variazione dell'andamento climatico o per esigenze di carattere territoriale, purché autorizzate dalle unioni di appartenenza.

Qualora le compensazioni dovessero avvenire tra associazioni appartenenti ad unioni diverse, l'autorizzazione dovrà avvenire in forma congiunta dalle unioni interessate.

È consentito ad una associazione durante la fase della consegna del prodotto — qualora necessario — approvvigionarsi da un'altra associazione sempre previo benestare delle unioni di appartenenza.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento (CEE) n. 426/86 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 49/1 del 27 febbraio 1986.

— Il regolamento (CEE) n. 1599/84 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 152/16 dell'8 giugno 1984.

— Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 118 del 20 maggio 1972.

— La legge n. 622/1967 reca: «Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 7 dell'accordo interprofessionale recepito dal decreto ministeriale n. 138/1988 è il seguente:

«I precontratti e preimpegni di conferimento dovranno essere redatti in sei copie.

Le due copie destinate rispettivamente alle Unioni nazionali ed alle associazioni industriali, dovranno essere spedite, a mezzo raccomandata a.r., entro e non oltre il giorno successivo al termine di chiusura della precontrattazione. Entro lo stesso termine le cooperative di trasformazione dovranno inviare a:

MAF;

regione;

centrale cooperativa di appartenenza;

unione nazionale delle associazioni dei produttori di appartenenza,

tramite la propria associazione a mezzo raccomandata a.r., copie degli impegni di conferimento con relativo riepilogo anche in un unico plico».

88G0329

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 luglio 1988.

Prime disposizioni per far fronte alla situazione determinatasi a seguito della presenza in Nigeria di rifiuti tossici di asserita provenienza italiana. (Ordinanza n. 1508/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 2 dell'art I del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Attesa la grave situazione che si è venuta a creare a seguito della necessità dello sgombero dalla Nigeria dei rifiuti industriali tossici situati attualmente in una discarica nella zona di Koko;

Visto il telex n. 6393 del 16 luglio 1988, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha invitato il Ministro per il coordinamento della protezione civile ad emanare un immediato provvedimento finalizzato ad un intervento che consenta di eliminare la grave situazione di emergenza provvedendo alla rimozione ed al trasporto dalla Nigeria dei rifiuti industriali e di ogni necessaria iniziativa conseguenziale;

Considerato che a tali fini si sono già svolte, presso il Ministero degli affari esteri, riunioni nei giorni 23 giugno, 25 giugno, 7 luglio, 8 luglio e 15 luglio con la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, della marina mercantile, dell'ambiente e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Ritenuto che ai fini dell'adozione di un immediato provvedimento, così come richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il telex innanzi citato, è apparso opportuno e necessario indire apposita riunione, che si è tenuta il 18 luglio 1988, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, della marina mercantile e dell'ambiente;

Considerato che in data odierna l'ambasciatore italiano a Lagos ha fatto conoscere che da parte nigeriana si è già provveduto a predisporre sulla banchina del porto di Koko n. 170 containers di residui industriali al fine del loro immediato imbarco e che trovasi in loco una nave di bandiera tedesca che si è dichiarata disponibile ad effettuare il trasporto di detti materiali;

Ritenuto che appare improcrastinabile dare immediato inizio alle operazioni di ricondizionamento, sgombero e bonifica della discarica e della banchina del porto di Koko, al fine di porre immediatamente termine alla grave situazione nella quale si è venuto a trovare l'intero equipaggio della motonave Piave;

Ritenuto inoltre che appare opportuno incaricare delle anzidette operazioni il Ministero degli affari esteri, presente con i suoi organi in quel territorio e che all'uopo ha già avviato le occorrenti attività e predisposto i relativi strumenti, anche giuridici;

Ritenuto che anche per le attività di trasporto appare al momento necessario avvalersi dell'opera del Ministero degli affari esteri, il quale potrà anche ricorrere alla collaborazione degli altri Ministeri competenti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contrarra norma,

Dispone:

Art. 1.

Le operazioni di immediato ricondizionamento, sgombero e bonifica della discarica e della banchina del porto di Koko sono svolte — anche in deroga alle vigenti norme della contabilità di Stato — a cura e spese del Ministero degli affari esteri, il quale stipulerà, a tale scopo, apposita convenzione con impresa ritenuta idonea.

Il Ministero degli affari esteri provvederà, altresì, con i poteri di cui al precedente comma e d'intesa con il Ministero della marina mercantile, al trasporto del materiale risultante dalle operazioni anzidette.

Art. 2.

La destinazione del suddetto materiale sarà indicata con successivo provvedimento, da adottarsi di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente.

Con successivo provvedimento, si provvederà, altresì, in ordine allo smaltimento dei rifiuti d'intesa con il Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri nell'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 1 avrà cura di vigilare, compatibilmente con la natura di dette operazioni, che non vada disperso alcun elemento utile al fine dell'esperimento della successiva azione di rivalsa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3074

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 30 giugno 1988, n. 133.

Importazione ed esportazione di acqueviti.

1. L'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 (disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti), quale sostituito dall'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, prevede che le acqueviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che tali requisiti devono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze, della sanità e del commercio con l'estero.

2. A seguito della procedura di infrazione ex art. 169 del trattato CEE contro la Repubblica federale di Germania, la Corte di giustizia con sentenza del 20 febbraio 1979 (causa n. 120/78) ha stabilito il principio che un prodotto legalmente fabbricato e commercializzato in uno Stato membro deve poter circolare liberamente anche negli altri Stati. La stessa Corte ha sottolineato che le disposizioni nazionali che sottopongono a particolari oneri i prodotti provenienti dagli altri Stati membri sono suscettibili di creare ostacoli agli scambi infracomunitari e quindi costituiscono una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, come tale vietata dall'art. 30 del trattato.

3. La norma suddetta risulta perciò in contrasto con l'art. 30 e seguenti del trattato di Roma, in quanto obbliga gli operatori degli altri Paesi a produrre acqueviti in conformità alle norme nazionali italiane e le autorità di tali Paesi a certificarne la conformità.

4. Ora la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 19 aprile 1985 ha affermato il principio della prevalenza del diritto comunitario rispetto alle disposizioni di diritto interno incompatibili con esso, anche con riferimento alle norme del trattato ogni qualvolta queste, siccome interpretate dalla Corte di giustizia, soddisfino al requisito dell'immediata applicabilità. E poiché la Corte di giustizia ha affermato, per analoghe situazioni, che disposizioni consimili non si giustificano neppure con la necessità di soddisfare esigenze imperative di tutela dei consumatori o di lealtà delle transazioni commerciali, si deve necessariamente ritenere inoperante la disposizione del citato art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, in attesa di un riordino legislativo della materia.

5. Le acqueviti fabbricate negli altri Paesi della Comunità economica europea in conformità alle norme ivi vigenti ovvero commercializzate negli stessi possono, pertanto, essere destinate al mercato italiano senza essere accompagnate dal certificato di conformità di cui al citato art. 12 della legge n. 1559/1951.

6. Viene altresì evidenziato che, per la preparazione delle acqueviti ottenute da frutti di sottobosco, quali autorizzate con il decreto ministeriale 23 gennaio 1987, negli altri Stati membri, per esigenze tecnologiche e di mercato, viene utilizzata una quantità di alcool agricolo non superiore a 15 litri per 100 chilogrammi di frutta prima della fermentazione. Nella vigente legislazione italiana il problema non è stato regolamentato in considerazione del fatto che la produzione di tali acqueviti ha avuto sempre scarsa importanza per l'Italia; peraltro non si puo sostenere che, per tale motivo, sia vietato un trattamento preliminare necessario alla produzione di tali acqueviti. Dovendo quindi essere ammesso il commercio delle acqueviti prodotte negli altri Stati membri, con l'impiego di una quantità massima di 15 litri di alcool in 100 chilogrammi di frutta prima della fermentazione si ritiene che tale possibilità debba sussistere anche per l'industria italiana che non può essere messa in una situazione di discriminazione nei confronti dell'industria degli altri Stati membri.

7. Devono inoltre ritenersi inoperanti le disposizioni di etichettatura contenute nel regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23. Pertanto, possono essere riportate, alternativamente, le indicazioni del produttore ovvero del confezionatore ovvero del venditore stabilito nella CEE e relativa sede, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1982, n. 322, con il quale è stata attuata la direttiva CEE 79/112 concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e la relativa pubblicità. Eventuali esigenze di natura fiscale possono essere soddisfatte mediante l'indicazione della licenza UTIF.

8. Per uniformità di trattamento, anche le acqueviti nazionali destinate ad altri Stati membri prodotte in difformità alla vigente legislazione italiana, ma in conformità alle norme vigenti nei Paesi destinatari, non necessitano di alcuna particolare autorizzazione. Le aziende interessate, pertanto, che intendono avvalersi di tale facoltà sono tenute solo a darne comunicazione all'Ufficio UTIF competente per territorio al fine della predisposizione delle eventuali opportune misure di controllo e di vigilanza.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla data della presente, non darà seguito alle richieste di autorizzazioni al riguardo.

Si prega, pertanto, il Ministero delle finanze di voler impartire le conseguenti necessarie istruzioni ai competenti uffici e compartimenti doganali.

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3038

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 18 luglio 1988, n. 39.

Importazione di banane fresche da luglio 1988 a giugno 1989.

Si comunica che questo Ministero è venuto nella determinazione di consentire per un anno a decorrere dal 1° luglio 1988 l'importazione di banane fresche secondo le modalità seguenti:

1) Per quanto concerne le banane di origine e provenienza da Paesi terzi nei limiti di una quota contingentale di tonn. 297.000 da utilizzare con il sistema della «dogana controllata», in quote mensili nei limiti dei quantitativi, espressi in tonnellate, indicati nel prospetto allegato.

L'utilizzo delle quote mensili dovrà avvenire nei limiti del 50% per il periodo compreso nella prima decade di ogni mese e, per il restante 50%, nel periodo che intercorre tra il giorno 20 di ogni mese e l'ultimo giorno del mese stesso.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo delle quote suddette, si comunica quanto segue:

è ammessa la interscambiabilità tra le dogane marittime abilitate per le importazioni via mare, e tra le dogane terrestri abilitate per le importazioni via terra; rimane, pertanto, esclusa la possibilità di effettuare l'interscambio tra le dogane via mare e le dogane via terra;

le quote di assegnazione riportate nel prospetto allegato potranno essere scambiate rispettivamente tra le dogane assegnatarie via mare ed analoghi trasferimenti potranno essere effettuati, direttamente dalle stesse dogane assegnatarie alle altre dogane via mare, ove la richiesta risulti giustificata. La medesima procedura è prevista per le dogane via terra;

non è consentito a coloro che effettuano importazioni via mare compiere operazioni di importazione anche attraverso le citate dogane terrestri;

è ammessa la possibilità di concedere tolleranze, in supero alla quota stessa, nella misura massima del 2%. Tuttavia, la tolleranza potrà essere aumentata, con successivo provvedimento ministeriale, nel caso in cui risultino soddisfatte alcune particolari esigenze di importazione;

non è ammesso in nessun caso l'utilizzo anticipato o posticipato delle quote relative ai singoli mesi;

si rammenta che il servizio fitopatologico per l'importazione via mare è espletato presso i seguenti posti di confine marittimo: Ancona, Bari, Cagliari, Civitavecchia, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Savona, Salerno, Trieste e Venezia; per le importazioni via terra presso i seguenti posti di confine terrestri: Chiasso, Fortezza, Ventimiglia e Campo Trans.

Nell'eventualità che si verifichi una contemporanea affluenza di quantitativi che risultino superiori alla quota mensile disponibile del contingente, la dogana di Livorno provvederà a ripartire detta quota in proporzione ai quantitativi presentati nelle varie dogane e risultanti dalle dichiarazioni di importazione.

2) Per quanto concerne le banane originarie e provenienti dai Paesi CEE, ACP, PTOM, si ricorda che esse devono intendersi liberamente importabili. Tuttavia, al fine di disporre di utili elementi di carattere statistico, le stesse importazioni verranno consentite con il sistema dell'autorizzazione che sarà rilasciata in via automatica. Nel caso di richiesta di nuova autorizzazione e per consentire un rapido rilevamento statistico, i richiedenti dovranno dichiarare lo stato di utilizzo della precedente autorizzazione.

3) Le importazioni di banane originarie dai Paesi della zona A3 poste in libera pratica nei Paesi CEE sono soggette al regime dell'autorizzazione automatica prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 24 dicembre 1987 (suppl. ord. n. 27 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1988).

Si fa, peraltro, presente che, nel caso in cui si verifichino o si minaccino distorsioni di traffico, questo Ministero si riserva di far ricorso alle misure previste dall'art. 115 del trattato di Roma, attendendo, per il rilascio delle autorizzazioni, le relative decisioni comunitarie (la sospensione può essere soltanto autorizzata alla commissione).

Si fa presente, altresì, che questa amministrazione procederà, periodicamente, ad una verifica dell'andamento delle importazioni, anche in relazione agli impegni assunti in base alla convenzione di Lomé.

L'importazione di banane fresche originarie e provenienti da Paesi terzi, consentita nei limiti della quota contingentale fissata, con il sistema «dogana controllata», è subordinata alla presentazione all'atto dello sdoganamento, oltre che dei documenti di rito, anche del relativo certificato di origine.

Per quanto attiene alla comprova dell'origine del prodotto originario dei Paesi della zona A3, posto in libera pratica nella CEE, l'importatore è tenuto ad indicarne l'origine sulla dichiarazione in dogana e/o sulla domanda di autorizzazione.

Prove supplementari possono essere richieste, all'atto dello sdoganamento, se seri e fondati dubbi lo rendono indispensabile ai fini dell'accertamento dell'origine effettiva della merce in questione. In tal caso, comunque, la richiesta di tali prove supplementari non può di per sé ostacolare l'importazione della merce stessa.

Relativamente alle importazioni di banane fresche originarie e provenienti da Paesi CEE, PTOM, ACP, il prodotto deve essere accompagnato da documentazione idonea a comprovarne l'origine.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

RIPARTIZIONE MENSILE DEL CONTINGENTE

1° luglio 1988 - 30 giugno 1989

	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Totale
Dogane via mare: ..													
Livorno.	3.600	4.000	4.200	4.200	3.800	3.800	3.000	3.600	5.900	5.900	6.000	4.900	52.900
Napoli	3.900	4.300	3.000	3.000	2.300	2.300	4.000	4.400	5.200	5.200	7.600	6.400	51.600
Genova.	3.600	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	2.800	3.000	5.900	5.900	6.300	4.900	51.600
Civitavecchia.	2.100	2.300	3.000	3.000	2.500	2.500	2.800	3.000	3.600	3.600	4.500	3.600	36.500
Savona	2.600	2.900	2.900	2.900	2.300	2.300	3.300	3.000	3.600	3.600	4.500	3.800	37.700
Palermo	2.600	2.900	2.700	2.600	1.700	1.700	1.400	1.600	2.500	2.500	3.000	2.500	27.700
Salerno.	2.200	2.400	2.200	2.200	1.800	1.800	1.500	2.000	3.100	3.100	2.900	2.500	27.700
Dogane via terra:													
Chiasso.	1.000	1.100	1.100	1.100	600	600	600	600	1.300	1.300	1.100	900	11.300
Totale . . .	21.600	23.900	22.900	22.800	18.800	18.800	19.400	21.200	31.100	31.100	35.900	29.500	297.000

88A3039

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo dell'indicazione geografica «Oltradige».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha espresso parere negativo all'utilizzo dell'indicazione geografica «Oltradige» (in lingua tedesca Uberetscher), in quanto incompatibile col disposto di cui all'art. 4, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 355/79.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al citato parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa mista «Azienda agricola Ortigia» Soc. coop. a r.l., in Ortucchio.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1988 il dott. Antonio Porto, nato a Tornimparte il 20 novembre 1949 e residente a L'Aquila, via Madonna di Pettino, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista «Azienda agricola Ortigia» Soc. coop. a r.l., con sede in Ortucchio (L'Aquila), già posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto del 2 agosto 1983, in sostituzione dell'avv. Sergio Cataidi.

88A3012

MINISTERO DEL TESORO

N. 137

Corso dei cambi del 15 luglio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1374,80	1374,80	1374,50	1374,80	1374,80	1374,53	1374,26	1374,80	1374,80	1374,80
Marco germanico	740,79	740,79	741,30	740,79	740,79	740,79	740,80	740,79	740,79	740,79
Franco francese	219,83	219,83	219,98	219,83	219,83	219,83	219,83	219,83	219,83	219,83
Fiorino olandese	656,96	656,96	657,60	656,96	656,96	657,05	657,15	656,96	656,96	656,96
Franco belga	35,396	35,396	35,41	35,396	35,396	35,39	35,399	35,396	35,396	35,39
Lira sterlina	2313,90	2313,90	2315 —	2313,90	2313,90	2314,10	2314,30	2313,90	2313,90	2313,90
Lira irlandese	1987,60	1987,60	1987 —	1987,60	1987,60	1987,67	1987,75	1987,60	1987,60	—
Corona danese	194,44	194,44	194,50	194,44	194,44	194,44	194,45	194,44	194,44	194,44
Dracma	9,266	9,266	9,26	9,266	—	—	9,252	9,266	9,266	—
E.C.U.	1538,30	1538,30	1539,40	1538,30	1538,30	1538,40	1538,50	1538,30	1538,30	1538,30
Dollaro canadese	1137,80	1137,80	1138 —	1137,80	1137,80	1138,10	1138,41	1137,80	1137,80	1137,80
Yen giapponese	10,282	10,282	10,27	10,282	10,282	10,27	10,277	10,282	10,282	10,28
Franco svizzero	893,12	893,12	893,50	893,12	893,12	893,18	893,25	893,12	893,12	893,12
Scellino austriaco	105,30	105,30	105,38	105,30	105,30	105,28	105,272	105,30	105,30	105,30
Corona norvegese	202,99	202,99	203,50	202,99	202,99	203,15	203,31	202,99	202,99	202,99
Corona svedese	215,61	215,61	215,65	215,61	215,61	215,60	215,60	215,61	215,61	215,60
FIM	312,40	312,40	312,50	312,40	312,40	312,32	312,50	312,40	312,40	—
Escudo portoghese	9,065	9,065	9,09	9,065	9,065	9,08	9,10	9,065	9,065	9,06
Peseta spagnola	11,167	11,167	11,16	11,167	11,167	11,17	11,175	11,167	11,167	11,16
Dollaro australiano	1100,40	1100,40	1095 —	1100,40	1100,40	1092,20	1096 —	1100,40	1100,40	1100,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1374,53
Marco germanico	740,795
Franco francese	219,83
Fiorino olandese	657,055
Franco belga	35,397
Lira sterlina	2314,10
Lira irlandese	1987,675
Corona danese	194,445
Dracma	9,259
E.C.U.	1538,40
Dollaro canadese	1138,105
Yen giapponese	10,279
Franco svizzero	893,185
Scellino austriaco	105,286
Corona norvegese	203,15
Corona svedese	215,605
FIM	312,32
Escudo portoghese	9,082
Peseta spagnola	11,171
Dollaro australiano	1098,20

Media dei titoli del 15 luglio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,750
» 10% » » 1977-92	99,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	—
» » » 18- 3-1987/94	72,025
» » » 21- 4-1987/94	71,150
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,450
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,700
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,875
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,575
» » » TR 2,5% 1983/93	91,825
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 8-1983/88	100
» » » » 1- 9-1983/88	100,125
» » » » 1-10-1983/88	100,300
» » » » 15- 7-1985/90	99,425
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	99,275
» » » » 1-11-1983/90	101,850
» » » » 18-11-1985/90	99,275
» » » » 1-12-1983/90	101,900
» » » » 18-12-1985/90	99,925
» » » » 1- 1-1984/91	102,025
» » » » 17- 1-1986/91	99,700
» » » » 1- 2-1984/91	101,850
» » » » 18- 2-1986/91	99,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,650
» » » » 18- 3-1986/91	99,300
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,675
» » » » 1- 6-1984/91	100,675
» » » » 1- 7-1984/91	100,225
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,100
» » » » 1-10-1984/91	100,250
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	99,700
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	98,625
» » » » 18- 4-1986/92	97,975
» » » » 19- 5-1986/92	96 —
» » » » 20- 7-1987/92	97,750
» » » » 19- 8-1987/92	97,900
» » » » 1-11-1987/92	97,250
» » » » 1-12-1987/92	96,775
» » » » 18- 6-1986/93	95,725
» » » » 17- 7-1986/93	95,550
» » » » 19- 8-1986/93	94,850
» » » » 18- 9-1986/93	94,950
» » » » 20-10-1986/93	95,800
» » » » 19-12-1986/93	95,525
» » » » 18-11-1987/93	95,850
» » » » 1- 2-1985/95	97,725
» » » » 1- 3-1985/95	92,600
» » » » 1- 4-1985/95	92,125
» » » » 1- 5-1985/95	92,750
» » » » 1- 6-1985/95	92,450
» » » » 1- 7-1985/95	95,125
» » » » 1- 8-1985/95	93,600
» » » » 1- 9-1985/95	93,300
» » » » 1-10-1985/95	93,650
» » » » 1-11-1985/95	93,625
» » » » 1-12-1985/95	93,875
» » » » 1- 1-1986/96	94,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	97,050
» » » » 1- 2-1986/96	94,775
» » » » 1- 3-1986/96	93,225
» » » » 1- 4-1986/96	92,725
» » » » 1- 5-1986/96	92,525
» » » » 1- 6-1986/96	93,350
» » » » 1- 7-1986/96	93,900
» » » » 1- 8-1986/96	93,300
» » » » 1- 9-1986/96	93,050
» » » » 1-10-1986/96	93,475
» » » » 1-11-1986/96	93,500
» » » » 1-12-1986/96	93,850
» » » » 1- 1-1987/97	93,925
» » » » 1- 2-1987/97	93,575
» » » » 18- 2-1987/97	93,450
» » » » 1- 3-1987/97	93,150
» » » » 1- 4-1987/97	92,600
» » » » 1- 5-1987/97	92,375
» » » » 1- 6-1987/97	92,650
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,500
» » » 12,50% 1-11-1988	100,950
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,325
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,675
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,600
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,350
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,650
» » » 9,25% 1- 1-1990	100,600
» » » 12,50% 1- 1-1990	100,650
» » » 9,25% 1- 2-1990	100,800
» » » 12,50% 1- 2-1990	100,625
» » » 9,15% 1- 3-1990	100,425
» » » 12,50% 1- 3-1990	100,450
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,850
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,275
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,075
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,500
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,800
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,025
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,900
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,875
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,725
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,700
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,750
» » » 11,25% 1- 9-1990	99 —
» » » 9,25% 1-10-1990	96,150
» » » 11,50% 1-10-1990	100,025
» » » 9,25% 1-11-1990	95,950
» » » 9,25% 1-12-1990	96,150
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,325
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,350
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,100
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,725
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,800
» » » 9,15% 1- 5-1992	93,950
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,925
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,725
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,450
» » » » 1983/90 11,50%	107,300
» » » » 1984/91 11,25%	108,475
» » » » 1984/92 10,50%	109,225
» » » » 1985/93 9,60%	106,325
» » » » 1985/93 9,75%	107,400
» » » » 1985/93 9,00%	104,150
» » » » 1985/93 8,75%	104,850
» » » » 1986/94 8,75%	103,275
» » » » 1986/94 6,90%	94,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M15078

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ D'ANNUNZIO DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia:
protesi dentaria (triennale - terzo, quarto e quinto anno) (c.l.o.).

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:
glottologia;
antropologia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
entomologia.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze politiche:
storia moderna.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:
storia delle dottrine politiche.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
diritto commerciale (biennale);
economia politica (biennale);
politica economica e finanziaria.

Facoltà di ingegneria:
dispositivi elettronici allo stato solido.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze economiche e bancarie:
sociologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3024

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO

Facoltà di lingue e letterature straniere:
lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
istituzioni di fisica teorica.

ISTITUTO UNIVERSITARIO MAGISTERO DI CATANIA

Facoltà di magistero:
estetica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:
tutela del paesaggio agricolo forestale e riassetto del territorio.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geologia.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura cinese moderna e contemporanea;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
filosofia della storia;
lingua e letteratura tedesca.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi chimica strumentale.

Facoltà di agraria:
chimica organica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
conservazione della natura e delle sue risorse.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3025

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, Isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti,

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43